

LO SPORTELLLO DEL CITTADINO

Il detective antifurto in azienda, ok ma con prudenza

Da qualche tempo nei magazzini della mia impresa, una Srl a socio unico, ho notato ammanchi di merce e in qualche caso si è trattato di ammanchi anche rilevanti. Il personale occupato nei magazzini (4 operai) è alle mie dipendenze da diversi anni perciò non sarei in grado di esprimere una valutazione serena di quanto sta avvenendo e mi chiedevo quali strumenti mi sono concessi dalla legge per poter efficacemente controllare quanto avviene nei miei magazzini. Avevo per esempio pensato di avvalermi di un investigatore privato, sarebbe lecito?

Al fine di inquadrare il quesito posto, è doveroso premettere come il potere di vigilanza e/o controllo sia strettamente correlato al potere direttivo del datore di lavoro e sia perciò finalizzato a verificare che l'esecuzione dell'attività lavorativa sia effettuata secondo le modalità stabilite dall'imprenditore stesso. L'articolo 3 dello Statuto dei Lavoratori limita i poteri di controllo del datore di lavoro sui propri dipendenti in quanto "i nominativi e le mansioni del personale addetto alla vigilanza debbono essere comunicati ai lavoratori interessati"; fermo restando altresì il divieto e le relative eccezioni di cui all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, il quale vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza sull'attività dei lavoratori, la Corte di Cassazione ha affermato che nonostante il datore di lavoro non possa avvalersi di agenti investigativi per controllare la normale operosità del dipendente, in quanto tali soggetti sono sconosciuti ai lavoratori, deve considerarsi come legittimo il ricorso ad investigato-

ri privati esterni per accertare l'eventuale attività illecita commessa dal lavoratore a danno dell'impresa anche durante il normale orario di lavoro.

Lo Statuto dei Lavoratori, all'articolo 2, pone un altro limite invalicabile alle prerogative del datore di lavoro che si ritiene opportuno evidenziare, ossia il divieto assoluto di servirsi, per il controllo dell'attività lavorativa, delle guardie giurate. Tali guardie, tuttavia, potranno essere utilizzate a tutela e protezione del patrimonio aziendale (ad esempio controllando accessi di persone estranee o ispezionando i locali aziendali durante le ore notturne); la ragione del divieto risiede nell'evitare che le guardie giurate possano in realtà essere impiegate per un'attività di vigilanza, anche aprioristica, sull'attività dei prestatori di lavoro, creando in tal modo un clima "intimidatorio" all'interno dell'azienda. Logica conseguenza di quanto detto è che le guardie giurate non possono, se non illegittimamente, accedere ai luoghi di lavoro durante lo svolgimento dell'at-

tività lavorativa.

E' d'altra parte doveroso sottolineare che le norme contenute negli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto dei Lavoratori delimitano ma non escludono il potere dell'imprenditore il quale, ai sensi degli articoli 2086 e 2104 del codice civile, potrà legittimamente servirsi di un'agenzia investigativa, anche in modo occulto, al fine di accertare eventuali comportamenti illeciti (ma non la normale operosità) dei propri dipendenti, anche qualora gli stessi siano commessi nel corso della prestazione lavorativa.

Pertanto, può giustificare il controllo del datore di lavoro non solo l'avvenuta perpetrazione di illeciti, ma anche il solo sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione; nel caso che qui si commenta perciò, sarà assolutamente lecito il comportamento dell'imprenditore che scelga di avvalersi della collaborazione di un investigatore privato per capire che cosa stia avvenendo nei propri magazzini.

Gabriele Arveda

Bartoli & Arveda
Associazione Professionale



IMPRESE

Rischi fiscali per le società che perdono

Una società ha conseguito perdite fiscali negli anni 2009, 2010 e 2011; cosa succede nel 2012? Cordiali saluti

R: Una società in questa situazione viene considerata in perdita sistematica e a partire dal 2012 si rende applicabile il regime delle società di comodo, con applicazione di un'aliquota IRES del 38% su un reddito presunto anche se riporta una nuova perdita nel 2012; tale penalizzazione può essere evitata se la società rientra in una delle cause di esclusione previste dalla norma.

Ricordiamo le cause di esclusione più comuni:

- Società quotate, controllate da quotate e controllanti di quotate;
- Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
- Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità;
- Soggetti obbligati per l'attività svolta a costituirsi sotto forma di società di capitali.

**Francesco Santucci
e Federico Sambolino**

Studio Caramanti Ticozzi & Part.



SERVIZI

La social card confermata dal governo

Buongiorno. Ho 66 anni e la pensione sociale minima. I tempi sono diventati davvero duri e per vivere, sono costretto ad arrotondare grazie all'aiuto che mi arriva da mio figlio. Mi spetta la nuova social-card annunciata dal governo? Per me sarebbe una cosa importante. Grazie per la risposta.

Sì, dalle informazioni che ci segnala direi di sì. Il governo Monti ha riproposto anche per il 2012 la cosiddetta "Social Card" (carta prepagata), riconosciuta a favore delle persone di età superiore ai 65 anni e alle famiglie con bambini di età inferiore ai 3 anni. In presenza di determinati requisiti di carattere reddituale.

Per quanto riguarda i requisiti reddituali, in particolare, è necessario disporre di un reddito Isee non superiore a 6.499,82 euro per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70 anni, elevato a 8.666,43 euro per coloro che hanno compiuto 70 anni, e di un patrimonio mobiliare, rilevato nella dichiarazione Isee, non superiore a 15.000 euro, per entrambe le fasce considerate.

Paolo Mussi

Studio Carlo e Augusto Mussi



FAMIGLIA

Sgravio dubbio per i mutui dei separati

Salve, volevo sapere se in caso di separazione il coniuge che deve abbandonare la casa (di proprietà della moglie), ha diritto alla restituzione della parte di mutuo da lui pagata, tenendo conto che in quella casa continuano a vivere i suoi due figli minori? Grazie.

Purtroppo, dalla sua richiesta non è possibile sapere se il coniuge pagante era anche intestatario del mutuo.

Tantomeno è chiaro se il pagamento avveniva in maniera automatica e se facilmente sarebbe individuabile il versamento metodico della metà della rata.

In linea di massima, però, direi che non è possibile ottenere la restituzione di quanto versato e ciò in considerazione del fatto che comunque il coniuge viveva in quella casa e pertanto ha potuto beneficiare del bene. Si potrebbe infatti opporgli che la sua metà di mutuo altro non è che un canone di locazione.

Tuttavia, si potrebbe auspicare un accordo tra le parti, così da poter dare una certa rilevanza al contributo dato per l'acquisto dell'immobile.

Monica Mores

Studio Legale
Avvocati Mores e Mazzoleni